

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 settembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 settembre 2009.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3812). (09A11341) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Micu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. (09A11439) Pag. 3

DECRETO 14 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. N'Gbesso Anselme Eric, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. (09A11431) Pag. 3


Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Diaz Gonzalez Jaime, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (09A11342) Pag. 5

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Ventas Galvez Javier, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (09A11438) Pag. 5



DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Federica Crivellin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (09A11346) Pag. 6

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Annalisa Rossi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (09A11347) Pag. 7

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alice Brenna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (09A11348) Pag. 7

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Borinelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (09A11349) Pag. 8

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Marco Cattaneo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (09A11350) Pag. 9

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Margherita Sarchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (09A11351) Pag. 9

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marta Maria Syrowa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (09A11352) Pag. 10

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Skirmantas Petrauskas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (09A11353) Pag. 11

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Petroi Tabacaru Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (09A11440) Pag. 11

DECRETO 10 settembre 2009.

Riassegnazione di centocinquantasei unità di mobilità finalizzate al pensionamento. (09A11338) Pag. 12

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 15 settembre 2009.

Modalità di cessione e di prestazione in garanzia delle autorizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (09A11481) .. Pag. 13

DECRETO 23 settembre 2009.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. (09A11429) Pag. 16

DECRETO 24 settembre 2009.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi nel periodo 1° aprile-30 giugno 2009. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (09A11430) Pag. 16

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 6 agosto 2009.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (09A11335) ... Pag. 20

DECRETO 6 agosto 2009.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. (09A11336) ... Pag. 20

DECRETO 15 settembre 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli». (09A11343) Pag. 21



Decreta:

Art. 1.

Le unità del piano di riparto delle 6.000 unità di mobilità lunga finalizzate al pensionamento di anzianità già assegnate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 2 maggio 2007 e restituite dalle società interessate, pari a 156 unità sono riassegnate come di seguito indicato:

1)	Alcatel	8
2)	Almaviva	8
3)	Alnuatel	6
4)	C.F. Gomma S.p.a.	6
5)	Gruppo Colgate Palmolive	6
6)	Eaton S.r.l.	6
7)	El.Ital Avellino S.r.l.	6
8)	Ergom Automotive	8
9)	Gruppo ENI	8
10)	Gruppo Ericsson	8
11)	Gruppo Finmeccanica	8
12)	Cesare Fiorucci	6
13)	Nuovo Pignone	8
14)	Italtel	6
15)	Gruppo ITCA	6
16)	MCM	6
17)	Reno De Medici	6
18)	Rejna	6
19)	Nuova Magrini Galileo	6
20)	SIELTE	8
21)	SITE	6
22)	Valeo	8
23)	Xerox	6
Totale . . .		156

Art. 2.

La distribuzione delle unità di mobilità lunga nell'ambito delle imprese o gruppi di imprese sopra indicati sarà effettuata, nel limite delle unità attribuite nell'art. 1, dalle imprese o gruppi di imprese, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Roma, 10 settembre 2009

*p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario
VIESPOLI*

09A11338

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 2009.

Modalità di cessione e di prestazione in garanzia delle autorizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

IL DIRETTORE GENERALE


DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni (T.U.L.P.S.), che ha definito le caratteristiche degli apparecchi per il gioco lecito, e in particolare, al comma 6, ha individuato le modalità di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento che consentono la vincita in denaro;

Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto l'individuazione, con procedura ad evidenza pubblica, e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, che all'art. 8 ha attribuito ad AAMS l'esercizio delle funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie derivanti dagli apparecchi da intrattenimento;

Visto il comma 1, lettera l), dell'art. 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze - Ammini-



strazione autonoma dei monopoli di Stato di attuare, con propri decreti dirigenziali, la sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco con controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati;

Visti i commi 7 ed 8 dell'art. 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che hanno previsto gli adempimenti per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali ed in particolare il comma 8, che ha sostituito il numero 5) dell'art. 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il potere di disciplinare le modalità per la cessione delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali e per la prestazione in garanzia delle medesime;

Visto il decreto direttoriale 6 agosto 2009, concernente l'avvio dei sistemi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009;

Vista la disciplina relativa alle procedure espropriative come delineata dagli articoli 2796 e 2797 del codice civile e dagli articoli 502 e seguenti del codice di procedura civile;

Considerata l'esigenza di definire le modalità con cui le autorizzazioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento dell'acquisizione dei videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., e delle successive attività di installazione dei medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto, si intende:

a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

c) concessionario/i, il soggetto selezionato da AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione;

d) videoterminale/i, ogni apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;

e) autorizzazione/i, l'atto con cui AAMS autorizza i concessionari all'installazione dei videoterminali, in conformità di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità con cui le autorizzazioni possono essere cedute agli altri soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento dell'acquisizione di videoterminali e delle successive attività di installazione dei medesimi.

TITOLO I

CEDIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 3.

Condizioni per la cessione

1. Le autorizzazioni possono essere cedute esclusivamente tra i concessionari, previa approvazione di AAMS.

2. La cessione delle autorizzazioni è consentita in coerenza con gli obblighi convenzionali assunti.

Art. 4.


Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'approvazione della cessione è richiesta ad AAMS - Direzione per i giochi, con apposita istanza, nella quale devono essere indicati:

a) il nominativo del soggetto cedente e del concessionario;

b) gli estremi dell'autorizzazione oggetto della cessione;

c) il numero dei videoterminali installabili e il numero dei videoterminali già installati, con il codice identificativo degli stessi, che siano oggetto dell'autorizzazione che si intende cedere;



d) l'impegno del cedente a sollevare AAMS da qualsivoglia responsabilità relativa al mancato perfezionamento della cessione.

2. Entro dieci giorni dall'approvazione, il cedente ed il cessionario sono tenuti, mediante dichiarazione congiunta sottoscritta da entrambi, ad informare AAMS dell'avvenuta cessione ed alla riconsegna del documento da cui risulta l'autorizzazione cedente.

3. Perfezionata la cessione, AAMS ridetermina, in capo al cessionario ed al cedente, il numero complessivo dei videoterminali la cui installazione è autorizzata.

TITOLO II

UTILIZZO DELLE AUTORIZZAZIONI IN GARANZIA

Art. 5.

Condizioni per la prestazione in garanzia

1. L'autorizzazione può essere prestata in garanzia dal concessionario per operazioni connesse al finanziamento dell'acquisizione dei videoterminali e delle successive attività di installazione dei medesimi. AAMS non risponde, ad alcun titolo ed in nessun caso, del soddisfacimento del credito così instaurato, ivi compresa l'ipotesi in cui sia medio tempore intervenuta la revoca o la decadenza delle autorizzazioni prestate in garanzia.

2. Il concessionario è tenuto, entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto di garanzia, a darne notizia per iscritto ad AAMS, trasmettendo copia del suddetto contratto.

3. Non è consentita la prestazione in garanzia delle autorizzazioni per finalità diverse da quelle indicate dal comma 1.

4. Ai fini della garanzia di cui al comma 1, il valore dell'autorizzazione è commisurato all'importo versato, in relazione a ciascun apparecchio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'art. 21, comma 7, lettera b) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 6.

Costituzione della garanzia

1. La garanzia si costituisce con la consegna al creditore del documento da cui risulta l'autorizzazione stessa, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

Art. 7.

Divieto d'uso e disposizione

1. Il creditore non può disporre del documento né dell'autorizzazione, non può darli in garanzia, né concederne ad altri l'utilizzo.

Art. 8.

Espropriazione forzata

1. Il soddisfacimento coattivo del credito garantito attraverso i procedimenti espropriativi previsti dagli articoli 2796 e 2797 del codice civile e dagli articoli 502 e seguenti del codice di procedura civile, si realizza solo a condizione che i soggetti beneficiari nelle relative procedure siano esclusivamente dei concessionari.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono esperibili previa comunicazione ad AAMS, anche nel caso in cui, nei confronti del concessionario che ha prestato la garanzia, AAMS abbia avviato un procedimento per la revoca dell'autorizzazione ovvero per la revoca o decadenza dalla concessione.

3. Il perfezionamento delle procedure di cui al comma 1, è condizionato all'esito positivo della verifica, da parte di AAMS, della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo e di cui al comma 2 dell'art. 3.

4. All'esito delle procedure espropriative, AAMS ridetermina, in capo ai concessionari interessati, il numero complessivo dei videoterminali la cui installazione è autorizzata.

Art. 9.

Divieto di acquisto e di assegnazione in pagamento

1. Non è consentito al creditore di subentrare al concessionario nella titolarità dell'autorizzazione oggetto della garanzia.

2. È vietato ogni patto con il quale le parti convengano di derogare al disposto di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 15 settembre 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 43

09A11481



DECRETO 23 settembre 2009.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007 e 23 settembre 2008, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Avute altresì presenti le «istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale,

credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'articolo 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2009

Il capo della direzione: MARESCA

09A11429

DECRETO 24 settembre 2009.


Rilevazione dei tassi effettivi globali medi nel periodo 1° aprile-30 giugno 2009. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2008, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 24 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2009-30 giugno 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;



Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2009-30 giugno 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo n. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2009-30 giugno 2009, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.


3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2009-30 settembre 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il capo della direzione: MARESCA



ALLEGATO

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI REFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'Eurosistema
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2009
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2009

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	11,76
	oltre 5.000	8,51
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6,48
	oltre 5.000	5,27
FACTORING (3)	fino a 50.000	5,46
	oltre 50.000	4,37
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,77
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	14,40
	oltre 5.000	10,94
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	12,04
	oltre 5.000	9,18
LEASING	fino a 5.000	11,33
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,53
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,08
	oltre 50.000	5,53
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING (7)	fino a 5.000	17,12
	oltre a 5.000	10,76
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8)		
	- A TASSO FISSO	5,19
- A TASSO VARIABILE		3,25


AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,65 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/9/2008, Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi)

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine, altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
- (8) Mutui con durata superiore a cinque anni.



ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI
MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2008, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziate dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella che è stata definita, sentita la Banca d'Italia, è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del 19 dicembre 2008, per la categoria «credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving», è stato eliminato il dettaglio delle operazioni «fino a 1.500 euro», per uniformità rispetto alle altre operazioni retail e tenuto conto della sostanziale omogeneità dei tassi medi con la classe successiva («da 1.500 a 5.000 euro»).

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accessi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

09A11430

